

COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera CC 78 del 12/12/2001,
modificato con CC n.39 del 26/11/2002, CC n.12 del 30/3/2005 e da
ultimo CC n. 20 del 29/04/2010

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 6	ESCLUSIONI
ART. 7	PARTI COMUNI DI EDIFICI
ART. 8	MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI
ART. 9	SUPERFICIE UTILE
ART. 10	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 11	CONGUAGLI
ART. 12	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 13	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 14	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 16	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 17	TARIFFA PER IL RITIRO DEI BENI DUREVOLI
ART. 18	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO UMIDO
ART. 19	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ART. 20	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 21	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 22	TARIFFA GIORNALIERA
ART. 23	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
ART. 24	RISCOSSIONE
ART. 25	RESPONSABILE
ART. 26	RIMBORSI E CONGUAGLI
ART. 27	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse sanzioni in caso di inadempienza.

ART. 2 Istituzione *e determinazione* della tariffa

2. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Trissino è istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del dlgs 22/97 determinata ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999.
4. *I valori della Tariffa sono definiti dal Comune con decorrenza annuale a valere dal 1 gennaio, purchè deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Per gli anni successivi l'eventuale mancata definizione della Tariffa, comporta l'applicazione della Tariffa dell'anno precedente.*
5. *Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.*
6. *La Tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, e di una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.*
7. *Al fine del calcolo della tariffa le utenze sono suddivise come segue:*
 - a. *Categoria utenze domestiche*
 - b. *Categoria utenze non domestiche*
8. *Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni.*
9. *I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, che tra le utenze non domestiche, sono approvate dal Comune su proposta dell'Ente Gestore, che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni (metodo normalizzato).*
10. *Nel caso in cui per particolari categorie di utenze si conoscano le quantità di rifiuti prodotti, il Comune potrà utilizzare tali dati per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, mentre la parte fissa sarà determinata in base al D.P.R. 158/99.*
11. *La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.*

ART. 3 Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa è posta in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

ART. 4 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune entro 90 (entro novanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica**¹ dei locali ed aree.
La denuncia è compilata sugli appositi moduli predisposti *dal soggetto gestore* (Comune o *affidatario*) e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati, *anche sul sito*.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso di variazione relativamente agli elementi che influenzano la tariffa, l'utente è tenuto a presentare entro il termine di 90 (novanta) giorni dal verificarsi della stessa denuncia di variazione; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente che vanno applicate d'ufficio.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - b) il codice fiscale dello stesso,
 - c) *Numero componenti del nucleo familiare*
 - d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - e) *La planimetria dei locali e i dati catastali dell'immobile, nonché il titolo di occupazione (proprietà o affitto)*
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e tipo di attività esercitata, sede principale),
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - f) *La planimetria dei locali e i dati catastali dell'immobile, nonché il titolo di occupazione (proprietà o affitto)*

1

Come denuncia unica si intende che il conduttore o l'occupante devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo ~~oppure con dichiarazione di autocertificazione~~ all'ente gestore del servizio (Comune *o suo concessionario*) entro 90 (novanta) giorni dal suo verificarsi. *Per le denunce tardive (effettuate oltre il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'uso dei locali) la validità decorre dalla data della presentazione della denuncia, senza ulteriore effetto retroattivo.*

ART. 5 Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici all'atto dell'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e, per gli anni successivi al 01 gennaio di ciascun anno di imposizione. Per i locali occupati da non residenti *in quei locali*, si considera un nucleo familiare composto da n. *1 componente*.*.
2. *Per le abitazioni "tenute a disposizione" cioè senza residenti risultanti all'anagrafe, ma con utenze allacciate e quindi potenzialmente fruibili, si considera un nucleo familiare composto da 1 componente.*
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6 : Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
 - locali interclusi o impraticabili, cavedi, cortili interni non accessibili;
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali; rimangono soggette a tariffa le superfici aperte al pubblico o destinate a servizi (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, bar, ecc.);
 - locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - locali ad uso non domestico in cui si svolgono lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti

□ modificato con delibera C.C. n. 39 del 26/11/2002

speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento provvede direttamente e a proprie spese l'imprenditore. Questi locali sono esclusi solo dall'applicazione della quota variabile della tariffa e rimangono soggetti alla quota fissa della stessa. I locali ed aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità;

- locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, rispostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
- fabbricati non agibili e in ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la parte oggetto di intervento edilizio, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- locali ed aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, comprese le aree a verde;
- ~~I locali e le aree intassabili di cui al presente articolo dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 4 del presente Regolamento.~~ Non ha molto senso

ART.7 Parti comuni di edifici

1. Sono escluse da tassazione le parti di uso comune del fabbricato quali lastricati solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza box o parti comuni del garage con box, ~~non~~ suscettibili di produrre rifiuti

ART.8 Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ~~ed eventuali aree scoperte soggette a tassazione~~ di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Per le parti in comune di un centro commerciale o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 9 Superficie utile

1. La superficie tariffabile è la superficie espressa in mq. dei locali ~~ed aree scoperte~~ sulla quale si applica la tariffa. Nel calcolo della superficie tariffabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

2. La superficie tariffabile dei locali viene determinate sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi divisorii.
3. La superficie tariffabile delle aree operative viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
4. ~~La superficie tariffabile viene misurata in metri quadrati~~ superfluo

ART. 10 Utenze *non domestiche*, non stabilmente attive

1. Ai sensi e ai fini dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27/04/1999, n.158 si definiscono "utenze non domestiche, non stabilmente attive":
 - a) ~~le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; assorbito nell'art 5 comma 1 altrimenti si fa confusione;~~
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) ~~utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. Rientra anche questo nell'art 5 comma 1, per semplificazione~~
 - d) *non domestiche che abbiano cessato l'attività principale (risultante da visura camerale o atto notarile) ma che mantengano la disponibilità dei locali e le utenze attive per la fase di liquidazione*
 - e) Per le *sudette* utenze *non domestiche* non stabilmente attive si applica il coefficiente di riduzione di un terzo alla quota di tariffa variabile, cioè si paga la tariffa fissa per intero e quella variabile per 2/3 *salvo diversa destinazione finale dei locali*².
2. Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le utenze soggette alla tariffa giornaliera di cui al successivo art. 20.

ART. 11 Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza o dei locali che comportino variazioni *in aumento nel* corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante ~~conguaglio compensativo~~ *emissione di ruolo suppletivo*.
2. *Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza o dei locali che comportino variazioni in riduzione nel corso dell'anno, vengono recepite, se dovute, con appositi provvedimenti di sgravio preparati dall'ente gestore e convalidati dall'ufficio tributi del Comune.*

² Ad esempio l'opificio (laboratorio) sotto casa che non sia più sede dell'attività artigianale ma destinato ufficialmente ad uso garage dell'abitazione connessa, verrà tassato in quanto tale.

ART. 12 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione *deve essere* data nel prescritto termine di 90 giorni così come previsto dal comma 6 dell'art.4 del presente regolamento.
2. La tariffa viene conteggiata per mesi interi. ~~Si considera mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 (quindici) giorni.~~ *anche per le occupazioni di un singolo giorno.* **Funziona così il programma di Agno Chiampo**

ART. 13 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. Hanno titolo per la concessione del suddetto sussidio, previa richiesta da inoltrare agli uffici che lo concedono, le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

I casi saranno individuati con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

ART. 14 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 15 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso

vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella **4a** del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua dalla Giunta Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

3. I locali e le aree in cui vengono svolte attività non specificamente rientranti tra quelle previste dalle tabelle del DPR 158/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 16 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Alle attività non ricomprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente della attività che più si avvicina per analogia.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva soggetta al regime delle utenze non domestiche.

ART. 17³ Tariffa per il ritiro dei beni durevoli

La Giunta Comunale determina le modalità organizzative e di smaltimento dei beni durevoli.

Fissa l'eventuale tariffa e le esenzioni o riduzioni.

ART. 18 Agevolazioni per la raccolta differenziata del rifiuto umido

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, viene prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono direttamente allo smaltimento della frazione umida. Viene inoltre prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa per le

³ Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 30/03/2005

utenze non domestiche che provvedono direttamente allo smaltimento della frazione umida appartenenti alle seguenti categorie che producono notevoli quantità di rifiuto umido:

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23) Mense, birrerie, amburgherie

24) Bar, caffè, pasticceria

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e *viene concessa a partire dal momento della presentazione della richiesta.*

ART. 19 Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Il Comune riconosce agevolazioni alle utenze domestiche ripartendo i costi del servizio fra le categorie di utenza domestica e non domestica in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 20 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nelle zone del territorio comunale non servite dal servizio di raccolta porta a porta, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE	PERCENTUALI DI RIDUZIONE DA APPLICARE ALLA QUOTA DI TARIFFA VARIABILE
Da 500 mt. fino ad un chilometro	20%
oltre uno e fino a 4 chilometri	30%
oltre 4 chilometri	40%

2. La distanza dal contenitore per applicare la riduzione prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

5. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
6. Le riduzioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nelle zone del Comune dove è attivo il servizio di raccolta porta a porta.

ART. 21 Utenze non domestiche: determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa variabile per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Premesso che:

- sono esonerate dall'applicazione della quota variabile della tariffa le superfici di lavorazione produttive di rifiuti speciali non assimilati (non conferibili al pubblico servizio);
- la parte fissa della tariffa è comunque dovuta e non riducibile per alcun motivo;

Per le superfici che producono rifiuti assimilati agli urbani (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 22/1997) il produttore che, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dimostri di averli avviati al recupero in tutto o in parte, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa così determinata (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 158/99):

recupero fino ad 1/3 del totale rifiuti prodottimeno 20% della parte variabile
recupero oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale rifiuti prodotti meno 40% della parte variabile
recupero di oltre 2/3 del totale rifiuti prodotti..... meno 60% della parte variabile

Le percentuali di recupero verranno calcolate rapportando le quantità documentate di rifiuti recuperati alla quantità stimata di produzione potenziale (quantificata applicando i coefficienti della tabella 4a del D.P.R. n. 158/99).

La riduzione di cui sopra verrà applicata a richiesta dell'interessato e previa attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclaggio dei rifiuti, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, con eventuale conguaglio nella tariffazione dell'anno successivo.

ART. 22 Tariffa giornaliera

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).

In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è soggetta a tariffa quando vi sia la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

L'uso è temporaneo se inferiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare anche se ricorrenti.

E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su

trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di mercato, sagre, fiere, attrazioni nello spettacolo viaggiante e simili.

La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti i casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 120 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 120 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali. ecc.;
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

Per particolari manifestazioni che si svolgono *all'interno di pubbliche strutture (es impianti sportivi)*, su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico e *che comportino specifica e quantificabile produzione di rifiuti nonché il ricorso a particolari servizi da parte del soggetto gestore (posa e asporto di specifici contenitori, svuotamento degli stessi, spezzamento, solo a titolo esemplificativo)* il Comune può definire *con apposito provvedimento una tariffa forfetaria non inferiore al costo sostenuto dall'ente o allo stesso fatturato dall'ente gestore.*

Tale corrispettivo *per i servizi fruiti relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione* è dovuto dal soggetto organizzatore.

ART. 23 Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

A tal fine il Comune può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (uffici comunali, camera di commercio, agenzia delle entrate, ufficio del territorio, ecc.);
- accedere agli immobili oggetto del servizio, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai commi

precedenti. Il Comune dovrà informare dell'accesso l'utente con avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni e comunicazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, comunicazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;

3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.

4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazioni di C.C. nn. 3 del 15.01.2001;

5. Contro gli avvisi di accertamento, il ruolo e la cartella di pagamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Su tutti i provvedimenti, sia di accertamento sia di rimborso, sono applicati, se dovuti, gli interessi nei limiti fissati dalla legge;

ART. 24 Riscossione

Il Comune provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D. Lgs. 22/1997 e come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

ART. 25 Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio finanziario sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi.

ART 26 Rimborsi e conguagli

~~1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva anche mediante conguaglio compensativo. E' già detto all'art.11~~

1. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione, fornendo a dimostrazione idonea documentazione o elementi oggettivamente riscontrabili.

3. Sull'istanza di rimborso il Responsabile del Servizio procede entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a norma di legge

ART. 27 Disposizioni Transitorie e finali

~~Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2002.~~

~~E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al pagamento del servizio prestato a decorrere dal 01 gennaio 2002.~~

~~Il regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2001. Mi sembra cronologicamente superato~~

A far data dal 01 gennaio 2002 il Comune *ha assunto* come valide ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della determinazione della tariffa dal 01/01/2002 le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU .

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, quelle del Codice Civile e del Regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune di Trissino.